REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con
delibera C.C. n. 51 del 23/9/2005

PARTE I ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
NORMA INTRODUTTIVA

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non siano disciplinate ai sensi del comma che precede, la decisione è adottata dal Sindaco in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi a principi generali dell'ordinamento, sentito il Segretario Comunale.

Art. 2
INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco. In tali casi, il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti previa consultazione della conferenza dei Capigruppo.
2. Le eccezioni interpretative sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente, che sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al primo comma.
3. L'interpretazione data alla norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. La stessa interpretazione è annotata in calce al regolamento stesso.

Art. 3
LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale nell'apposita sala. La parte principale della sala è destinata ai componenti del

Consiglio Comunale ed al Segretario; uno spazio apposito è riservato al pubblico.

Il Sindaco sentiti i capigruppo può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere nazionale ed europea e le stesse vanno esposte dove si tiene il Consiglio, sia all'interno sia all'esterno.

Art. 4
MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio degli stessi.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri in carica; in questo caso la richiesta deve essere presentata per iscritto al Sindaco e firmata da ognuno dei richiedenti.
3. Nei casi di assenza del destinatario e dei familiari, l'impossibilità di effettuare la notifica dell’avviso deve risultare dalla dichiarazione di un messo comunale, il quale dovrà comunque depositare nella cassetta postale del Consigliere copia dell'avviso di convocazione.
4. Per i Consiglieri residenti fuori dal Comune, gli stessi devono eleggere un domicilio nel Comune e comunicarlo al Sindaco entro 10 giorni dalla comunicazione dell'eventuale elezione.
5. Nei casi di assenze temporanee dal proprio domicilio, i Consiglieri interessati potranno chiedere alla Segreteria Comunale di essere avvertiti anche al domicilio provvisorio. La Segreteria vi provvederà a mezzo del servizio postale senza bisogno di particolari formalità.
6. La consegna degli avvisi di convocazione deve avvenire nei seguenti termini:
 a) per le sessioni ordinarie: almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 b) per le sessioni straordinarie: almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 c) per le riunioni d'urgenza: almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza dal Sindaco solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 5
CONTENUTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 a) il giorno, l'ora e il luogo della riunione, con la precisazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o adunanza d'urgenza) e di convocazione (prima o seconda);

b) l’elenco degli oggetti da trattare;
c) la firma del Sindaco o di chi ne fa legalmente le veci, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Qualora la convocazione sia stata ordinata dal Prefetto, tale circostanza verrà fatta risultare nell'avviso anzidetto.
3. Nell'eventualità che il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, l'avviso di convocazione riporterà anche i giorni e le ore di ciascuna riunione successiva alla prima. Quando ciò non sia avvenuto, le sedute successive a quella di apertura della sessione potranno essere convocate verbalmente dal Sindaco in sede di assemblea. In questo caso dovranno essere convocati per iscritto solo i Consiglieri assenti.
4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle riunioni consiliari verrà predisposto in modo che gli stessi vi figurino - per quanto possibile - raggruppati per materia, con distinzione degli oggetti da discutere in seduta privata, che saranno iscritti per ultimi.
5. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve essere, a cura del Segretario Comunale, pubblicato all’albo pretorio.

Art. 6
ATTI RELATIVI AGLI OGGETTI DA TRATTARE

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno debbono essere depositati presso la Segreteria del Comune, per poter essere esaminati dai Consiglieri, contestualmente all'avviso di convocazione. Nel caso si tratti di riunioni d'urgenza, gli atti medesimi saranno depositati 24 ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione, presso la sede comunale, tutti gli atti richiamati o comunque citati in quelli depositati. Se questo non sarà possibile ogni Consigliere potrà chiedere, all'inizio della seduta consiliare, il rinvio del punto all'ordine del giorno del quale non abbia potuto acquisire gli atti richiamati o citati.

Art. 7
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

Art. 8
ENTRATA IN CARICA - DECADENZA – SOSPENSIONE

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e

dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi, procedendo, in caso di riscontrata ineleggibilità di un Consigliere, alla sua immediata surrogazione.

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione con la quale il Consiglio si pronuncia sui reclami.
5. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
6. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incompatibilità contemplate dalla legge o quando una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione non sia stata rimossa nei termini e nei tempi previsti per legge.
7. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando ne sussistono i motivi previsti dalle leggi.

Art. 9
DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed assunte al protocollo dell'Ente.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni dalla carica sono operative fin dal momento in cui pervengono al protocollo e sono irrevocabili.
4. Il Consiglio Comunale procede alle surrogazioni dei Consiglieri, nel rispetto dei termini e modalità previste dall’art. 9 dello Statuto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. lO
DIRITTI E DOVERI -COMPITI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
4. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata mediante motivata comunicazione fatta

al Consiglio dal Capogruppo del gruppo consiliare al quale appartiene il Consigliere stesso. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

5. In caso di mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, lo stesso è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere superiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.
7. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
8. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
9. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario. Questa sua posizione dovrà risultare a verbale.
10. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dagli artt. 78 e 93 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 11
I CONFLITTI D'INTERESSE

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende od organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo del Comune.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado previsto dal Codice Civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
5. Nell'ambito delle competenze delle deliberazioni di Consiglio o di Giunta, saranno comunque escluse dalla partecipazione a gare di appalto quelle aziende in cui Amministratori Comunali abbiano la proprietà o una partecipazione societaria.

Art. 12
DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, qualora sia previsto un testo scritto da votare.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto al Sindaco, durante la seduta consiliare. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Sulle proposte di emendamento presentate nel corso dell' adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora occorra acquisire necessari elementi di valutazione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
4. Limitatamente agli emendamenti relativi al Bilancio di Previsione, si rinvia alla speciale procedura prevista dal regolamento di contabilità.
5. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto, secondo le modalità stabilite successivamente.

Art. 13
DIRITTO D'INFORMAZIONE
E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente in forma scritta le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. In casi particolari, il Consigliere potrà concordare con gli uffici appuntamenti anche al di fuori di detti orari.
5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio della copia di deliberazioni del Consiglio o della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al presente comma è effettuata dal Consigliere presso l'ufficio competente per materia. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede la copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Responsabile del Servizio, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato con comunicazione scritta nelle quali sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, in esenzione, per lo stesso motivo, dei diritti di segreteria, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 15
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, che provvederà a segnalarle ai Consiglieri.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta Comunale.
3. La Delegazione viene nominata dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Sindaco può delegare specifiche funzioni ad un Consigliere Comunale. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Art. l6
COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto anche un solo Consigliere, a questi saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere candidato Sindaco della rispettiva lista.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati .

Art. 17
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione possono partecipare, se richiesti dal Sindaco, il Segretario Comunale, od il suo sostituto ed i funzionari comunali. E' convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Capogruppo.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario a cura di un componente della minoranza.

CAPO III

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 18
NUMERO LEGALE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Per la validità delle sedute è obbligatoria la presenza di sei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 19
NULLITÀ’ DELLA RIUNIONE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE SECONDA CONVOCAZIONE

1. Qualora una riunione risulti nulla per mancanza del numero legale, accertato con le modalità di cui al successivo art. 23, la successiva riunione necessaria per la trattazione del medesimo "ordine del giorno" sarà indetta dal Sindaco per un altro giorno, sempre con l'osservanza dei termini e delle modalità di cui agli articoli precedenti.
2. Nell'avviso di prima convocazione può peraltro essere già indicato il giorno dell'eventuale seconda convocazione, ed in tal caso l'avviso per questa ultima riunione dovrà essere rinnovato, ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
3. Se all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione vengono aggiunte proposte nuove, per queste la seduta sarà, agli effetti del calcolo del numero legale, di prima convocazione e non potrà procedersi alla votazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
4. Se risulterà deserta anche la seconda seduta di convocazione, dovrà ripetersi ex novo la convocazione.

Art. 20
CONTEGNO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alla riunione nella parte riservata al pubblico debbono mantenere un contegno decoroso e corretto ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Non è consentito ai Consiglieri interloquire in qualsiasi modo con il pubblico, durante la seduta consiliare.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata al Consiglio ed al Segretario.
3. Il Sindaco, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine, facendone menzione nel processo verbale.
4. Nel caso che il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 21
PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
2. E' fatta eccezione per i seguenti casi:

a) quando il Consiglio stabilisca che la seduta debba essere "privata" per gravi motivi (ad es. per la trattazione di questioni che, discusse pubblicamente, potrebbero compromettere gli interessi del Comune);

b) quando si tratti di questioni di persone, ossia di questioni che comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulla condotta, sulla capacità e, in genere, sulle qualità personali.

3. Alle riunioni che si tengono in forma privata in base al comma precedente, possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.

Art. 22
APERTURA DELLA SEDUTA

1. Ciascuna riunione del Consiglio Comunale si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Trascorsa mezz'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco potrà dichiarare deserta la riunione, rinviando la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno ad una seduta successiva.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale a cura del Segretario Comunale: dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti e menzionate le assenze preventivamente giustificate.
4. Anche se in difetto del numero legale il Sindaco potrà ugualmente fare comunicazioni che non comportino atti deliberativi.
5. Se invece viene accertato il numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e designa, sentiti i Capigruppo, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete, tranne gli atti per i quali sia richiesta la votazione palese.

Art. 23
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

1. Per la validità delle sedute è obbligatoria la presenza di sei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il numero legale, accertato all'inizio della riunione, viene verificato anche nel corso della medesima dal Sindaco coadiuvato dal Segretario.
3. La verifica può essere specificatamente richiesta da uno o più Consiglieri, ed in tal caso il Sindaco è tenuto a provvedervi subito.
4. Il Consigliere che è arrivato in ritardo viene computato, agli effetti del numero legale, dal momento in cui è entrato nella sala della riunione.
5. Quando venga accertato che è venuto a mancare il numero legale, il Sindaco dichiarerà rinviata la seduta ad altro giorno, da stabilirsi con apposito avviso contenente gli argomenti da trattare.

Art. 24
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI COMUNICAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA

1. Gli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Il Sindaco od anche un singolo Consigliere può proporre che l'ordine di trattazione venga mutato.
3. La proposta si ritiene senz'altro accettata se nessun Consigliere vi si oppone, altrimenti viene messa in votazione: prima però, potranno parlare brevemente un Consigliere favorevole alla proposta ed uno contrario.
4. L'eventuale votazione ha luogo in forma palese e la proposta, per intendersi approvata, deve conseguire il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 25
RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste in un invito tendente ad attirare l'attenzione della Giunta sulla adozione di determinati provvedimenti.
2. La raccomandazione è fatta per iscritto; di essa il Sindaco deve dare comunicazione ai Consiglieri.

Art. 26
TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha inizio con l'illustrazione fatta dal Sindaco o da un Assessore o da un relatore appositamente incaricato o da chi sia promotore dell'argomento in oggetto. In fase di presentazione degli argomenti, non si applicano le limitazioni di tempo di cui al comma 7.
2. Dichiarata aperta la discussione su di un argomento posto all'ordine del giorno, il Sindaco concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta e nell'ordine della domanda, a meno che taluno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.
3. Il Sindaco, per disciplinare l'ordine degli interventi, annota i nomi dei Consiglieri che successivamente si iscrivono a parlare.
4. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per presentare una mozione e, subito dopo, chi chiede di parlare su proposte pregiudiziali o di sospensione.
5. I Consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere alle argomentazioni di colleghi intervenuti in precedenza.
6. Non sono ammesse, durante gli interventi, discussioni o spiegazioni a dialogo.
7. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono svolgere il proprio intervento per un tempo di norma non superiore a dieci minuti.

8. I limiti di tempo indicati nel comma precedente si intendono raddoppiati soltanto in sede di discussione dei bilanci, dei piani programmatici, degli strumenti urbanistici e di tutti gli argomenti che per regolamentazione dello Statuto richiedono una convocazione di seduta ordinaria.

9. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di chiedere che nel verbale sia annotato il suo voto ed i motivi del medesimo.
10. Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale sia inserito il testo di alcune dichiarazioni proprie.

Art. 27
INTERVENTI DELLO STESSO CONSIGLIERE

Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento.
La dichiarazione di voto è riservata al Capogruppo a meno che il Consigliere non intenda dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza. In tal caso, espone la sua dichiarazione di voto.

Art. 28
INTERVENTI E REPLICHE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Sindaco e gli Assessori di volta in volta competenti per materia ed i Relatori, prima della chiusura della discussione, possono brevemente replicare agli interventi dei Consiglieri, dichiarando se mantengono le loro proposte o se accettano o respingono emendamenti presentati.
2. Quando sull'argomento in trattazione nessuno più richiede di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
3. Segue poi la votazione con le modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 29
FATTO PERSONALE

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o si senta attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne le ragioni, sulla cui fondatezza decide il Sindaco.
3. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.

Art. 30
EMENDAMENTI

1. Emendamenti o testi aggiuntivi possono essere presentati nel rispetto dei limiti di tempo previsti dagli artt. 26 e 27 da un Consigliere e vengono discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. Tale facoltà non può essere esercitata quando sia stata chiusa la discussione sull' oggetto.

Art. 31
PROPOSTE DI RINVIO DELLA DISCUSSIONE

1. Il Sindaco, ed ogni altro Consigliere possono avanzare proposte di rinvio della trattazione di un argomento, che, se non tacitamente accolte dal Consiglio, vengono immediatamente poste in votazione palese.
2. Prima della votazione potrà parlare brevemente non superando i limiti del comma 7 dell' art. 26, un Consigliere favorevole alla proposta ed uno contrario.
3. L'oggetto rinviato sarà ripreso ed esaurito nel corso della successiva seduta consiliare.
4. Il Sindaco a nome della Giunta ha facoltà di ritirare argomenti iscritti all'ordine del giorno, dandone comunicazione motivata al Consiglio in apertura di seduta.

Art. 32
INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto al protocollo comunale ed è facoltà del Sindaco inserirla nell'argomento relativo alle comunicazioni del Sindaco da prodursi nella seduta successiva alla presentazione dell'interrogazione con relativa risposta, oppure rispondere all'interrogante con uno scritto entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione, al di fuori dell'adunanza consiliare.
3. E' inibito agli altri Consiglieri di prendere la parola sull'argomento oggetto dell'interrogazione.
4. Se l'interrogante non soddisfatto intende promuovere una discussione sull'argomento, può farlo presentando una mozione.

Art. 33
MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Il proponente, o altro firmatario in caso di sua assenza, ha facoltà di illustrare la mozione, cui faranno seguito la risposta del Sindaco e dell'Assessore di volta in volta competente e quindi la libera discussione da parte dei Consiglieri.
4. Al termine del dibattito ci sarà la replica dell'Assessore competente ed il Consigliere proponente in cinque minuti dirà se conferma o meno la mozione,

quindi avrà luogo la votazione, preceduta, se richiesto, dalle dichiarazioni di voto.

Art. 34
PRIMO FIRMATARIO

Agli effetti dell'esercizio della facoltà di illustrare le interrogazioni e le mozioni si prende in considerazione il Consigliere che vi abbia apposto per primo la firma e, solo in caso di sua assenza, gli altri firmatari nell'ordine.

Art. 35
RIUNIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

Quando le interrogazioni e le mozioni vertano su argomenti identici o analoghi, la relativa trattazione potrà avvenire contemporaneamente.

Art. 36
RISPOSTA IN CASO DI URGENZA

Ove ne riconosca il carattere di assoluta urgenza il Sindaco può rispondere o far rispondere anche immediatamente alle mozioni che siano state presentate a sessione consiliare aperta, altrimenti le rinvia alla successiva seduta consiliare.

Art. 37
ASSENZA DEI FIRMATARI DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. Se nessuno dei firmatari è presente al momento della trattazione di interrogazioni e mozioni, il Sindaco la rinvierà alla riunione successiva.
2. Il rinvio potrà aver luogo una sola volta, dopodiché, all'ulteriore verificarsi dell'assenza di tutti i firmatari, l'interrogazione o la mozione si intenderanno ritirate.

Art. 38
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Chiusa la discussione, i Capigruppo consiliari hanno la facoltà, prima che si proceda alla votazione, di fare brevi dichiarazioni di voto, allo scopo di far risultare a verbale la motivazione del voto che andranno a manifestare.
2. Le dichiarazioni di voto non potranno in ogni caso superare la durata di cinque minuti, salvo che si voti sui bilanci programmatici o su strumenti urbanistici per i quali il limite è aumentato a dieci minuti.

Art. 39
ORDINE DELLA VOTAZIONE

1. La votazione si fa sul singolo provvedimento, ed, eventualmente, sugli emendamenti proposti.
2. Questi ultimi hanno la precedenza sulla proposta di provvedimento formulata dal Relatore, a cominciare da quelli soppressivi per passare poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi.

Art. 40
VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni consiliari avvengono, in forma palese.
2. I Consiglieri, quando la votazione avviene in tale forma, votano normalmente per alzata di mano.
3. All'appello nominale si potrà ricorrere dietro richiesta esplicita di almeno tre Consiglieri.
4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

Art. 41
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. Si procede a votazione con scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone e per quelle altre per cui sia la legge a prescriverlo espressamente.
2. La votazione viene in tali casi effettuata a mezzo di schede fatte appositamente distribuire dal Segretario Comunale ai Consiglieri votanti e con la presenza di tre scrutatori di cui uno di minoranza.

Art. 42
VALIDITA' DELLA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA STESSA

1. La votazione non può validamente avere luogo se i Consiglieri non sono in numero legale, tenendo presente che i Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare o che debbano astenersi dalla votazione perché ad essa interessati, come previsto dallo Statuto, si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.

2. Non concorrono, invece, neppure a rendere legale la riunione i Consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione.
3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Terminata la votazione, il Sindaco ne riconosce l'esito con l'assistenza dei tre scrutatori nominati in principio di seduta e ne fa corrispondente proclamazione.

Art. 43
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Fatte salve le eccezioni previste dalle leggi o dallo Statuto, si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata; essa potrà essere modificata e ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa della Giunta o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 44
NOMINA DI PERSONE

Salvo quanto disposto dalla legge per i casi speciali, è proclamato eletto colui (o coloro nel caso di nomina contemporanea di più persone) che ha riportato la maggioranza dei voti e in caso di parità di voti il più anziano di età.

Art. 45
PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato eventualmente dal personale della Segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Per redigere il verbale il Segretario può avvalersi anche dell'ausilio di registrazioni sonore, che, se effettuate, dovranno essere conservate fino all'approvazione dei relativi verbali, secondo le norme previste nel successivo art. 48.
3. I verbali vengono annualmente raccolti in apposito registro.
4. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 46
CONTENUTO DEL VERBALE

1. Il processo verbale deve riportare l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante.

2. Il processo verbale deve:
 a) indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 c) riportare i punti principali degli interventi e delle dichiarazioni di voto;
 d) indicare, per ogni proposta, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni, precisando i relativi gruppi consiliari di appartenenza;
 e) precisare il numero di coloro che si sono allontanati dall'aula;
 f) far constatare se le dichiarazioni siano avvenute in seduta pubblica, segreta o privata e la forma di votazione adottata.
3. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
4. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

Art. 47
FIRMA DEI VERBALI

I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario che hanno partecipato alle sedute stesse.

Art. 48
APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. I verbali vengono depositati presso la segreteria comunale per la libera visione dei Consiglieri.
2. Eventuali richieste di rettifica (anche con l'utilizzo delle registrazioni sonore) in sede di approvazione dei verbali precedenti, verranno messe in votazione e se approvate verranno annotate sul verbale della seduta in corso.
3. In sede di approvazione dei verbali precedenti non potrà comunque riaprirsi la discussione sulle questioni già decise o modificare le decisioni adottate.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 49
ISITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. A norma dell’art. 23 dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consultive, senza potestà decisionali, formate anche da membri esterni ed aventi comunque competenza nei diversi settori di attività comunale.

2. Le Commissioni come previste dallo Statuto, possono essere di due tipi:
 a)permanenti;
 b)speciali.
3. La costituzione delle Commissioni permanenti sarà deliberata entro tre mesi dall’insediamento del Sindaco e della Giunta Comunale dopo le elezioni; dette Commissioni durano in carica fino alla decadenza del Consiglio che le ha elette.
4. La deliberazione di costituzione dovrà prevedere le relative competenze.